

(N. 4051)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(ERMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1955

Aumento di cinque anni al decennio di servizio per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale.

ONOREVOLI SENATORI. — Analogamente a quanto disposto per gli assistenti delle Università dall'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, (riprodotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente il nuovo stato giuridico di detto personale) il Regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, all'articolo 11, penultimo comma, stabilisce che gli assistenti di ruolo di detto Istituto non possono essere mantenuti in servizio per oltre un

decennio salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Intendimento comune delle norme richiamate è quello di condizionare il mantenimento nell'incarico degli assistenti al loro progredire negli studi, fissando all'uopo un termine.

Ora, se in tempi normali il decennio dalla nomina può ritenersi un congruo periodo per conseguire l'abilitazione alla libera docenza, esso si è rivelato insufficiente in seguito alle circostanze eccezionali connesse allo stato di guerra e periodo immediatamente successivo. Con legge 24 giugno 1950, n. 465, in sede di ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, è stato pertanto concesso, come è noto, l'au-

mento di cinque anni al termine suddetto per gli assistenti universitari nominati in ruolo anteriormente alla data del citato decreto legislativo.

I motivi che hanno indotto il legislatore ad emanare la norma transitoria soprarichiamata sussistono anche per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale. Basti ricordare che l'Istituto, dal 1943 al 1946, è stato decentrato in sede provvisoria e che anche dopo il ritorno a Livorno, a causa della distruzione delle attrezzature didattiche, il lavoro di laboratorio ha potuto riprendere con la dovuta efficienza solo dopo l'opera di ricostruzione e cioè da non molto tempo. Le accennate vicende non hanno evidentemente consentito agli assistenti dell'Accademia di attendere agli studi con la necessaria serenità e di conseguire tempestivamente l'abilitazione alla libera docenza. Appare pertanto equo concedere anche a costoro un adeguato periodo supplementare, in aggiunta al decennio, per conse-

guire il titolo necessario per la permanenza in servizio.

A ciò è inteso l'unito disegno di legge con il quale la norma transitoria di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, a suo tempo sancita per gli assistenti universitari, è estesa all'analogo personale dell'Accademia navale. Atteso poi il ritardo con cui il beneficio viene accordato si rende necessario disporre che la norma stessa sia applicabile anche nei confronti del personale che abbia compiuto il decennio prima dell'emanazione del provvedimento, non prima peraltro del 1° gennaio 1952. Questa ultima limitazione è diretta ad evitare l'applicazione del beneficio a personale da tempo cessato dal servizio e il cui posto in ruolo è stato già ricoperto in seguito a regolare concorso.

Le Accademie dell'Esercito e quella dell'Aeronautica non sono interessate al provvedimento, non essendovi ruoli organici per l'Esercito e non avendo l'Accademia di Nisida personale nelle condizioni di cui sopra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465, il decennio di servizio di cui all'articolo 11, penultimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è elevato di cinque anni.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.